



Attività di

FORMAZIONE

MONITORAGGIO E CONSULTAZIONE

PROVVEDIMENTI NORMATIVI

AFFILIATE E TESSERATI



 06.879750

 segreteria@federginnastica.it

 www.federginnastica.it

 Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma (RM)



**ATTIVITÀ FORMAZIONE MONITORAGGIO E CONSULTAZIONE PROVVEDIMENTI NORMATIVI
AFFILIATE E TESSERATI**

Indice

Seconda finestra Sport Bonus 2023pg.2

La gestione dei lavoratori sportivi attraverso il Registro Nazionale delle
Attività Sportive Dilettantistichepg.3



OGGETTO: Sport Bonus 2023 - apertura seconda finestra

La legge di bilancio per il 2023 (legge 29/12/2022, n. 197, art. 1, comma 614), prevede la possibilità, per le imprese, di effettuare **erogazioni liberali** per **interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche**, a fronte delle quali viene riconosciuto un **credito di imposta pari al 65 %** dell'importo erogato.

Il procedimento risulta definito dal d.p.c.m. 30 aprile 2019 e prevede l'apertura di due finestre temporali di 120 giorni, rispettivamente il 30 maggio ed **il 15 ottobre**. Dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, i soggetti interessati hanno **30 giorni di tempo per presentare la domanda** di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati a effettuare l'erogazione liberale.

Le **domande** per la partecipazione al **BANDO SPORT BONUS 2023** devono essere presentate tramite l'apposita piattaforma reperibile al seguente link: <https://avvisibandi.sport.governo.it/>, a decorrere dal **16 ottobre, ore 8.00, fino al 16 novembre, ore 23.59**.

All'interno della stessa l'utente troverà la "guida alla compilazione" e i riferimenti per l'assistenza tecnica e procedurale.

Ferma restando l'assistenza tecnica e procedurale fornita direttamente in piattaforma, eventuali richieste di informazione e chiarimenti devono essere inoltrate a servizioprime.sport@governo.it, specificando nell'oggetto "SPORT BONUS 2023".



OGGETTO: Vademecum per la gestione dei lavoratori sportivi mediante il registro nazionale

Il dipartimento dello sport ha aggiornato e corretto il **vademecum per la “Gestione dei lavoratori sportivi attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche”**, il quale, nella precedente versione, riportava (erroneamente) l’obbligo di iscrizione degli stessi all’INAIL.

<https://registro.sportesalute.eu/static/media/Vademecum%20lavoratori%20sportivi.abaf928b322ea8foodce.pdf>

A questo punto, il quadro dovrebbe essere definitivo ed è possibile procedere all’iscrizione nel Registro dei lavoratori sportivi che hanno sottoscritto un contratto di co.co.co sportivo.

Il vademecum riporta anche una guida/tutorial sulle procedure da seguire.

La scadenza è quella del 31/10 ed è opportuno procedere senza attendere gli ultimi giorni utili, in quanto è possibile che, avvicinandosi a tale data, il portale possa risultare mal funzionante in quanto sovraccaricato.

Si ricorda che:

- a. Non sono iscrivibili al RAS i lavoratori “non sportivi”, tra i quali i co.co.co Amministrativo-Gestionali, in relazione ai quali occorre attivare le ordinarie procedure di comunicazione dei dati attraverso i centri per l’impiego e INPS/INAIL (per il tramite dei consulenti del lavoro);
- b. Idem come sopra per i lavoratori sportivi inquadrati con contratti di lavoro subordinato;
- c. I co.co.co sportivi per i quali sono previsti compensi che – su base annua e tenendo conto di quanto già erogato, fino alla somma di 10.000,00 €, nei primi sei mesi con il vecchio sistema dei redditi “diversi” – superano i 15.000,00 €, dovranno essere affidati per la gestione delle buste paga ad un consulente del lavoro, fermo restando che la comunicazione UNILAV può essere operata sul RAS;
- d. Per i lavoratori sportivi titolari di P.IVA non occorre procedere ad alcuna comunicazione sul RAS;
- e. Per tutti i co.co.co sportivi (e per i lavoratori sportivi in possesso di P.IVA) occorre procedere all’apertura della posizione INPS – gestione separata. Per i co.co.co minori, con compensi inferiori a 5.000 Euro annui, tale iscrizione può anche non essere operata, anche se risulta opportuno procedere in ogni caso.

Il dipartimento dello sport sta elaborando gli elenchi delle “mansioni necessarie allo svolgimento della pratica sportiva” esercitate da TESSERATI, che potranno essere inquadrati come co.co.co sportivi. Tale elenco DOVREBBE essere pubblicato entro il 20/10 p.v.



In attesa dell'elenco di cui sopra, le prestazioni di natura non strettamente sportiva non possono essere equiparate a quelle delle 7 categorie di lavoratori sportivi (atleti, allenatori, istruttori, direttori sportivi, direttori tecnici, preparatori atletici e direttori di gara) previsti dall'art. 25, D.Lgs 36/2021.

Si ricorda, infine, che l'inquadramento dei collaboratori sportivi quali lavoratori, comporta i seguenti obblighi e le seguenti conseguenze:

1. Occorre procedere, senza indugio, alla predisposizione delle pratiche in materia di sicurezza del lavoro (ivi compresa la nomina del medico del lavoro, ove previsto);
2. I collaboratori sportivi che siano anche dipendenti pubblici devono richiedere (ed ottenere, salvo decorso del termine di 30 gg per il silenzio/assenso) l'autorizzazione dell'amministrazione di competenza.
3. Per tutti i lavoratori sportivi che operano a contatto con minori è necessario richiedere il certificato del casellario giudiziale di assenza di carichi pendenti per reati in materia di pedopornografia. L'assenza del certificato è sanzionabile con una sanzione amministrativa da 10.000 a 15.000 per ogni certificato mancante (fatte salve conseguenze di carattere penale in presenza di eventuali reati commessi nell'ambito dell'attività lavorativa da parte del lavoratore sportivo). Il certificato del casellario giudiziale è richiesto esclusivamente ai lavoratori sportivi ma, considerata la ratio della norma, si consiglia di richiederlo/farlo richiedere anche agli operatori volontari.